SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
18 giugno 1985 *

Nel procedimento 197/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal administratif di Pau (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

P. Steinhauser

e

Comune di Biarritz,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del trattato CEE,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate

— dal sig. Peter Steinhauser, ricorrente nella causa principale, rappresentato dagli avv. J. B. Saint-Cricq e F. Froment,

— dal comune di Biarritz, rappresentato dall'avv. J. Biatarana,

— dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 aprile 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 20 luglio 1984, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 1984, il tribunal administratif di Pau ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 52 del trattato e vertente in particolare sul se rientri nella sfera d'applicazione di detto articolo la disposizione che subordini al requisito della cittadinanza l'ammissione delle candidature alla gara indetta per la locazione di un locale facente parte del demanio di un comune.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il comune di Biarritz e il sig. P. Steinhauser, cittadino tedesco, di professione pittore, residente nel predetto comune.

3 Il 27 febbraio 1983 lo Steinhauser presentava all'amministrazione comunale di Biarritz domanda di partecipazione alla gara indetta per la locazione di una delle « crampottes » (baracche di pescatori) appartenenti al demanio comunale, ubicate nel Port des Pêcheurs ed attualmente destinate all'esposizione ed alla vendita di opere artigianali.

4 Con provvedimento 1° marzo 1983 il comune di Biarritz respingeva la domanda dello Steinhauser per il motivo che l'art. 3, 2° comma, del capitolato d'oneri disponeva: « non è ammesso a concorrere chi non possieda la cittadinanza francese (...) ».

5 Lo Steinhauser proponeva ricorso per l'annullamento del suddetto provvedimento dinanzi al tribunal administratif di Pau, deducendo l'incompatibilità dell'art. 3, 2° comma, del capitolato d'oneri con l'art. 52 del trattato CEE, relativo alla libertà di stabilimento.

6 Il tribunal administratif di Pau, pur riconoscendo l'efficacia diretta dell'art. 52 del trattato CEE, ha considerato che da questo articolo non emerge chiaramente

ch'esso riguardi norme nazionali, come quella invocata dal comune di Biarritz, le quali non mirino direttamente a disciplinare l'accesso ad una professione determinata, ma si limitino a definire le modalità di assegnazione, mediante gara, di locali facenti parte del demanio di un ente locale di uno Stato membro e subordinino detta assegnazione al requisito della cittadinanza.

7 Di conseguenza, esso ha sospeso il procedimento ed ha sollevato una questione pregiudiziale mirante a stabilire « se l'art. 52 del trattato 25 marzo 1957 riguardi le disposizioni adottate al comune di Biarritz con l'art. 3 del capitolato d'oneri 25 gennaio 1983, il quale non mira direttamente a disciplinare l'accesso ad una attività lavorativa autonoma e definisce le modalità di attribuzione mediante gara, di locali facenti parte del demanio comunale offerti in locazione, e infine subordina l'ammissione delle candidature al requisito della cittadinanza ».

8 Con tale questione il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire se l'art. 52 del trattato CEE osti a che, nell'ambito di una gara indetta per l'attribuzione di un locale facente parte del demanio di un comune, il capitolato d'oneri subordini l'ammissione delle candidature al requisito della cittadinanza.

9 Il ricorrente nella causa principale osserva che la nozione di esercizio di attività non salariata di cui all'art. 52 del trattato dev'essere intesa in senso lato e che la locazione dei locali messi a disposizione degli artigiani dal comune di Biarritz può considerarsi necessaria all'esercizio della sua professione artistica. Ne conseguirebbe che il rifiuto di ammetterlo a partecipare alla gara a motivo della sua cittadinanza, in base all'art. 3 del capitolato d'oneri predisposto dal comune di Biarritz, ostacola l'esercizio della sua professione e costituisce una pratica discriminatoria incompatibile con l'art. 52 del trattato, che ha efficacia diretta.

10 Anche la Commissione propugna un'interpretazione estensiva dell'art. 52 del trattato. Essa sottolinea che detto articolo, direttamente efficace, costituisce attuazione particolare del principio generale di non discriminazione in ragione della cittadinanza, enunciato nell'art. 7 del trattato, e vieta ogni discriminazione tra i cittadini di uno Stato membro e quelli degli altri Stati membri. Pertanto, esso esigerebbe la soppressione delle norme e delle prassi che vietino od ostacolino non solo l'accesso

ad un'attività lavorativa autonoma nella Comunità, ma anche l'esercizio della stessa.

11 Secondo la Commissione, questo imperativo emerge sia dalla lettera dell'art. 52 del trattato sia dal programma generale per la soppressione delle restrizioni della libertà di stabilimento (GU 1962, pag. 36, titolo III, « Restrizioni », punto a), in cui sono enumerate, con valore indicativo, le restrizioni da sopprimere, relative, segnatamente, alla facoltà di stipulare contratti, di presentare offerte per i contratti d'appalto dello stato o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, di fruire di concessioni o di autorizzazioni dello stato o di altri enti pubblici, di acquistare, godere e alienare diritti e beni mobili o immobili.

12 La Commissione rileva poi che i divieti di cui all'art. 52 del trattato concernono non solo le norme stabilite dalle autorità centrali di ciascuno Stato membro o dalle organizzazioni di categoria — il che risulterebbe già dalla giurisprudenza della Corte — ma anche i regolamenti o le prassi amministrative di autorità locali degli Stati membri.

13 Essa ne trae la conclusione che il rifiuto, opposto al ricorrente nella causa principale a motivo della sua cittadinanza, di ammetterlo a partecipare alla gara indetta dal comune di Biarritz è basato su di una disposizione incompatibile con il principio fondamentale, in materia di stabilimento, dell'equiparazione ai cittadini dello Stato membro ospitante. Detta disposizione non sarebbe peraltro giustificata da nessuna delle due eccezioni contemplate in materia dal trattato CEE, cioè quella relativa alle attività che comportino l'esercizio dei pubblici poteri (art. 55) e quella relativa all'ordine pubblico (art. 56).

14 Si deve ricordare che, come la Corte ha più volte dichiarato, l'art. 52 del trattato, direttamente efficace negli Stati membri dopo la fine del periodo transitorio, costituisce una delle norme giuridiche fondamentali della Comunità. Esso impone, in materia di diritto di stabilimento, l'osservanza del principio secondo cui ciascuno Stato membro deve equiparare ai propri cittadini i cittadini degli altri Stati membri, vietando qualsiasi discriminazione in ragione della cittadinanza che derivi dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali. L'obbligo di rispettare il suddetto principio vale — come la Corte ha affermato nella sentenza 28 aprile 1977 (causa

71/76, Thieffry, Racc. pag. 765) — per tutte le pubbliche autorità competenti, come le organizzazioni di categoria legalmente riconosciute.

15 A questo proposito si deve del pari ricordare che il programma generale stabilito dal Consiglio il 18 dicembre 1961 (GU 1962, pag. 36), situato nel contesto della soppressione delle restrizioni della libertà di stabilimento, fornisce — come la Corte rileva nella sentenza precitata — utili indicazioni per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del trattato contemplando — nel titolo III, « Restrizioni », punto a) — la soppressione delle disposizioni e delle prassi che, nei confronti degli stranieri, escludano, limitino o subordinino a condizioni la facoltà di esercitare i diritti di regola connessi con attività lavorative autonome. Tali diritti comprendono in particolare la facoltà: a) di stipulare contratti d'impresa e di locazione, come locazione di servizi o locazione commerciale o rurale, e di fruire di tutti i diritti derivanti da questi contratti, b) di presentare offerte o di partecipare come contraente o subappaltatore ai contratti d'appalto di stato o di altre persone di diritto pubblico, c) di fruire di concessioni o di autorizzazioni rilasciate dallo stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico, d) di acquistare, godere o alienare diritti e beni mobili o immobili.

16 Da quanto precede deriva che qualsiasi prassi o normativa discriminatoria nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, adottata da enti pubblici territoriali degli Stati membri, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 52 del trattato. Si deve inoltre sottolineare che la libertà di stabilimento contemplata dal predetto articolo riguarda non solo l'accesso alle attività lavorative autonome, ma anche il loro esercizio in senso lato. La locazione di un locale ad uso professionale è utile all'esercizio dell'attività professionale e di conseguenza rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 52 del trattato CEE.

17 La questione sollevata dal tribunal administratif di Pau dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 52 del trattato CEE osta a che, nell'ambito di una gara indetta per l'attribuzione di un locale facente parte del demanio di un comune, il capitolato d'oneri subordini l'ammissione delle candidature al requisito della cittadinanza.

Sulle spese

18 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal tribunal administratif di Pau, con ordinanza 20 luglio 1984, dichiara:

L'art. 52 del trattato CEE osta a che, nell'ambito di una gara indetta per l'attribuzione di un locale facente parte del demanio di un comune, il capitolato d'oneri subordini l'ammissione delle candidature al requisito della cittadinanza.

Due Kakouris

Everling Galmot Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 giugno 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quinta sezione
O. Due